

**Indagini finanziarie.** La pretesa erariale non è subordinata alla prova preventiva dell'attività in nero

Anomalie sul conto corrente: non serve dimostrare l'illecito

Rosanna Acierno

I dati degli elementi non giustificati risultanti dai conti correnti bancari non rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile. Inoltre, non costituisce adeguata giustificazione la prova che il contribuente eserciti una attività lavorativa lecita. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Caltanissetta con la sentenza 755/1/2014, depositata lo scorso 13 ottobre.

La pronuncia del collegio siciliano trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, titolare di reddito di lavoro dipendente, a seguito di indagini finanziarie effettuate per l'anno di imposta 2005 sui suoi conti correnti bancari.

In particolare, a seguito delle verifiche bancarie, l'ufficio ave-

va riqualficato come compensi in nero una serie di versamenti in contante sul conto corrente bancario che non trovano corrispondenza in dichiarazione dei redditi. Impugnato l'atto dinanzi alla Ctp, il ricorrente ne eccepiva l'illegittimità per insussistenza di prove circa lo svolgimento di un'attività illecita e, dunque, del conseguimento di proventi in nero.

Le Entrate hanno sostenuto la legittimità della pretesa erariale in quanto il ricorrente non era riuscito a giustificare, compiutamente, i versamenti effettuati nell'anno di imposta accertato sul proprio conto corrente e non li aveva indicati in dichiarazione.

Respingendo il ricorso del contribuente, i giudici di primo grado hanno innanzitutto precisato che quando l'accertamento

tributario si fonda su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni finanziarie non sono riferibili ad operazioni imponibili.

In presenza di movimentazioni finanziarie che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero a tassazione non è subordinato alla prova preventiva da parte dell'amministrazione finanziaria che il contribuente eserciti una determinata attività. I dati e le informazioni acquisite legittimamente mediante la procedura di indagini finanziarie, infatti, possono essere utilizzati dal fisco per presumere lo svolgimento da parte del contribuente di un'atti-

vità di impresa, arte o professione occulta, oltreché per quantificare il maggiore reddito imponibile conseguito. Pertanto, ai fini della ripresca a tassazione del maggiore reddito non rileva se le movimentazioni finanziarie si riferiscono ad attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.

In proposito, gli articoli 32 del Dpr 600/73 e 51 del Dpr 633/72 attribuiscono ai dati acquisiti mediante la procedura di indagini finanziarie valore di presunzione relativa: le movimentazioni bancarie in entrata e in uscita non giustificate vengono considerate ricavi e/o compensi non dichiarati e operazioni imponibili non fatturate ai fini Iva. Inoltre, conformemente a quanto sancito dalla sesta Corte di cassazione, gli accertamenti basati su indagini finanziarie possono essere svolti anche nei confronti di contribuenti titolari di lavoro dipendente, ma solo con riferimento ai versamenti sul conto corrente che non trovano corrispondenza in dichiarazione dei redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

